Discrimen tra istituti:

1)Linea di demarcazione tra amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione: una questione tendenzialmente definita

Si è reputato di poter inserire tra le «questioni tendenzialmente definite» quella, di fondamentale importanza, relativa alla relazione tra la nuova misura di protezione e i vecchi istituti dell'inabilitazione e, soprattutto, dell'interdizione.

Per vero, posta la flessibilità e duttilità dell'amministrazione di sostegno, la relazione tra questa e l'inabilitazione non sembra presentare particolari problemi, giacché in dottrina è un dato oramai acquisito che la nuova misura di protezione possa trovare giustificazione anche in una delle cause tipizzate del vecchio istituto, quali la prodigalità e l'abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti soprattutto se si reputa, in una prospettiva attenta ai valori costituzionali, che esse devono comunque costituire il sintomo di un'alterazione della sfera psichica. (Non ha caso, di recente, la Giurisprudenza - Trib Mantova 1 ottobre 2013- per far fronte alle esigenze di un soggetto affetto da «sindrome schizoaffettiva con prevalente componente paranoidea» e, in quanto tale, incapace di provvedere alla cura della persona e alla gestione del patrimonio, è stata decisa la revoca dell'inabilitazione (considerati la «inadeguatezza» e il «carattere residuale» dell'istituto), è stata rigettata l'istanza d'interdizione avanzata dal p.m. e, tenuto conto del contesto sociale in cui la persona era inserita e della «non complessa consistenza del suo patrimonio», è stata disposta la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno, Il tribunale ha anche riconosciuto la legittimazione dell'inabilitato a chiedere la revoca della sentenza sebbene l'art. 429 c.c. non lo contempli espressamente.)

Difatti il quesito si poneva, e ancora si pone, perché il legislatore, pur avendo costruito (almeno secondo l'opinione dominante) l'amministrazione di sostegno come idonea a far fronte a qualsiasi situazione di impossibilità di provvedere ai propri interessi riconducibile ad una condizione personale patologica (o comunque di alterazione), perfino a quelle più drammatiche, non ha proceduto all'abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione

Anzi nel segno della flessibilità, ha creato una sorta di ponte tra gli istituti di protezione dei maggiori di età, prevedendo, per un verso, la possibilità che nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o in un successivo provvedimento il giudice tutelare possa «disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficia-rio dell' amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni» (art. 411, comma 4, c.c.); per altro verso, che nella «sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria», sia possibile stabilire che «taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore» (art. 427, comma 1, c.c.). Constatata l'insostenibilità della posizione di minoritaria giurisprudenza di merito tendente a configurare l'amministrazione di sostegno quale intervento più tenue rispetto

sia all'interdizione sia alla stessa inabilitazione, si è creduto di poter ricondurre la questione tra quelle tendenzialmente definite, non perché convinti che fosse stato individuato un idoneo criterio di demarcazione della linea di confine tra i tre istituti, ma perché al riguardo c'era già stato un importante intervento della Corte Costituzionale e, sulla sua scia, si stava consolidato anche un univoco orientamento della Corte di Cassazione.

2) Intervento della Consulta sulla legittimità costituzionale della nuova disciplina per il diverso ambito di operatività dei tre istituti.

La Consulta, infatti, aveva chiarito che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno non poteva coincidere con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione, in quanto la legge «affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità»: soltanto se egli non ravvisi interventi di sostegno utili ad assicurare al soggetto carente di autonomia un'adeguata protezione, «può ricorrere alle ben più invasive misure dell'interdizione o dell'inabilitazione, che attribuiscono uno status di incapacità».

Aveva, altresì, specificato che, pur potendo sempre trovare applicazione l'art. 411, comma 4, c.c., «in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore».

3) Una prima decisione della Corte di Cassazione. Discrimen da rinvenire non nel diverso grado di infermità o di impossibilità a provvedere a se medesimi (profilo «quantitativo»), ma nella maggiore o minore idoneità di ciascuna misura a proteggere il soggetto debole, anche in considerazione del tipo di attività da compiersi nella concreta fattispecie (profilo «funzionale»). Conferma della sentenza d'interdizione nonostante il «carattere residuale» dell'istituto.

La Suprema Corte dopo aver analizzato criticamente le diverse opinioni sull'individuazione del discrimen tra la nuova misura di protezione e la vecchia interdizione, giungeva alla conclusione che la linea di confine non poteva essere individuata nel profilo «quantitativo», ma andava rinvenuta in quello «funzionale», con la consapevolezza però del «carattere residuale» dell'interdizione, riservata dal legislatore, in considerazione della «gravità degli effetti [...], a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».

Sì che la scelta non poteva non essere influenzata dal tipo di attività da compiersi in nome del beneficiario: ad «un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, corrisponderà l'amministrazione di sostegno; per converso, ad «un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni», ovvero a ipotesi «in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutela-re di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno», o ancora a casi in

relazione ai quali si stimi da parte del giudice di merito comunque non sufficiente l'amministrazione di sostegno, corrisponderà l'istituto dell'interdizione.

Si concludeva affermando il seguente principio di diritto: "l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del c.c..

Rispetto predetti istituti, l'ambito di applicazione ai dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e le durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".

In quest'ottica, il Supremo collegio respingeva il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'Appello, che a sua volta aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di mancata nomina dell'amministratore di sostegno con trasmissione degli atti al p.m. affinché venisse promosso il giudizio d'interdizione – di persona affetta da infermità tale da risultare totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, proprio sul presupposto che essa avesse correttamente preso in considerazione «non già la sola condizione fisica del soggetto [...] ma altresì la complessità degli atti da compiere per suo conto».

Ed infatti la Corte di Cassazione con la **sentenza n.13584 del 12 giugno 2006,** ha ritenuto di dover urgentemente segnalare agli operatori del diritto, con il massimo grado di chiarezza possibile, quale, fra le diverse interpretazioni del rapporto tra art. 404 e art. 414 c.c., fosse quella realmente auspicata dal legislatore.

Se all'intervento novellatore del 2004, infatti, non può negarsi il merito di aver introdotto uno strumento indubbiamente auspicato nonché, soprattutto, di aver predicato – rectius, proclamato – la logica della "minore limitazione possibile della capacità di agire", della novella medesima vanno tuttavia sottolineate anche le ambiguità create sul piano applicativo.

La mancata esplicitazione del criterio ordinante la scelta fra la nuova misura e gli strumenti incapacitanti, in vero, non ha solo affaticato il lavoro dell'interprete, obbligandolo a considerare una rosa indefinita di variabili prima di pronunciarsi in favore dell'una o dell'altra misura, ma ha altresì, ed era prevedibile, accentuato la tendenza degli organi giudicanti a ragionare in senso

"conservativo" rispetto alle abitudini applicative in uso prima della riforma.

Se il cardine del nuovo istituto, tuttavia, deve individuarsi nella finalità innovativa "esclamata" dall'art. 1 della legge, e se oggetto della tutela appare oggi essere principalmente – per non dire esclusivamente – la persona del disabile, ogni procedimento interpretativo che porti a sottomettere l'interesse o le esigenze del soggetto debole a valori ulteriori deve essere scoraggiato con forza, pena l'inutilità della riforma stessa e la vanificazione dei propositi sociali che essa nasconde fra le maglie del suo tessuto dogmatico.

Indubbio merito, pertanto, va riconosciuto alla sentenza che ci si accinge a commentare. Con essa la Cassazione, pur non potendo, come si vedrà, azzerare i margini di discrezionalità riservati in sede di applicazione della misura al giudice di merito, ha comunque dotato l'interprete di una stabile piattaforma di riferimento.

Nel domandare alla Corte di Cassazione la riforma di una pronuncia della Corte di Appello di Salerno (Corte App Salerno, decr. 8 marzo 2005), che aveva escluso l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno ad un'ipotesi di incapacità assoluta, i ricorrenti in sede di legittimità avevano sollecitato la Suprema Corte a soffermarsi sulla funzione del nuovo istituto, individuata nella tutela delle esigenze della persona disabile – o meglio, "priva in tutto o in parte di autonomia", – e sulla conseguente necessità di ricorrere ad un metodo non meramente "quantitativo" nella scelta della misura concretamente applicabile.

Nello specifico, la decisione impugnata aveva argomentato l'applicazione esclusiva dello strumento interdittivo a tutti i casi di incapacità totale - rectius, assoluta - richiamando il contenuto degli artt. 407, secondo comma e 410, secondo comma, c.c., che rispettivamente richiedono al Giudice Tutelare di tener conto delle richieste del beneficiario- Letteralmente: "Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa". ed all'amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere ed infatti : L'art. 410, secondo comma, c.c., espressamente prevede che "L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti".

Da siffatte previsioni la Corte d'Appello di Salerno aveva dedotto il principio per cui, in assenza di una dose residua di capacità in capo al destinatario della misura, le suddette fattispecie di "dialogo" sarebbero irrealizzabili, rendendo inapplicabile lo strumento dell'amministrazione di sostegno.

A tale ricostruzione verrebbe in primo luogo da obiettare che non v'è, sul piano normativo, una necessaria pregiudizialità della condizione di capacità di un soggetto rispetto alla possibilità che

costui riceva informazioni dal proprio amministratore di sostegno, o promuova delle richieste al Giudice Tutelare. Semmai, in condizioni di assoluta incapacità le richieste mancheranno, o la loro formulazione sarà "atipica", così come le informazioni ricevute dal disabile non saranno da lui comprese o, comunque, della eventuale avvenuta comprensione non si avrà riprova.

Ciò, tuttavia, non comporterebbe automaticamente la violazione delle norme richiamate, tantomeno l'inapplicabilità tout court dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Più profondo è il rilievo preliminare che la Cassazione muove ai giudici di merito, lasciando sin dall'inizio intravedere la volontà di dare alla questione una sistemazione dogmatica e non una mera regolamentazione giudiziale. La "Suprema" disamina prende le mosse, in vero, dalla finalità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, espressa dall'art. 1 della l. 9 gennaio 2004, n. 6, e cioè: "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

In questa enunciazione la Suprema Corte legge la chiave del "superamento concettuale del momento autoritativo", dell'abbandono della logica del divieto a favore di un'effettiva protezione della persona.

E proprio in questa chiave la Corte sottolinea l'attenzione mostrata dalla nuova disciplina alla sfera volitiva del disabile, alle sue concrete esigenze, in tal senso riabilitando proprio quelle norme – artt. 407, secondo comma e 410, secondo comma, c.c. – che i giudici di merito avevano invece utilizzato per riaffermare una

visione conservatrice ed, appunto, autoritativa degli istituti del Titolo XII del codice civile.

A ricevere maggiore attenzione rispetto al passato sarebbe dunque la dignità stessa dei soggetti destinatari di misure di protezione, che nella rubrica del nuovo Titolo XII smettono di essere "infermi di mente" e diventano "persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Ulteriore conferma della valenza generale della finalità enunciata nella legge si riscontra nella nuova formulazione dell'art. 414 c.c.: affinché si possa – e <u>non più si "debba</u>" – applicare l'interdizione, oggi non basta l'abituale infermità del soggetto, poiché ulteriore presupposto è che tale strumento sia "necessario per assicurare la loro adeguata protezione".

dalla Cassazione L'analisi effettuata riconosce, dunque, l'inattitudine di un criterio "quantitativo" – che l'amministrazione di sostegno e l'interdizione rispettivamente ad un minore o maggiore grado di incapacità - a fungere da discrimen per la scelta in concreto della misura, e ciò non solo, o non tanto, in virtù del dato normativo (Quando l'art. 404 c.c. parla di "impossibilità anche parziale e temporanea" sembra proprio voler sottolineare come l'amministrazione di sostegno possa applicarsi indistintamente a situazioni di incapacità sia parziale che totale. Di contro, per l'art. 414 c.c. non è sufficiente a determinare l'interdizione una "abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", poiché è ulteriormente richiesto che lo strumento interdittivo sia "necessario per assicurare la loro adeguata protezione"),

ma quanto alla luce della maggiore propensione del discrimen c.d. funzionale, costruito sulla finalità dell'istituto, ad adattarsi al modello elastico di protezione introdotto dalla l. 6/2004.

La Corte, ha ritenuto di dover affermare, addirittura tra virgolette, il principio di diritto sotteso alla questione prospettata, enunciando espressamente quale, a suo avviso, debba essere il discrimen ordinante la scelta dell'amministrazione di sostegno rispetto alle altre misure di protezione: "L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 – ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Fra le "malattie" giustificanti il ricorso all'interdizione non compare <u>la menomazione fisica</u>, che invece è espressamente prevista per l'amministrazione di sostegno, ma questa asimmetria, lungi dal risultare determinante ai fini dell'individuazione del discrimen generale, semplicemente fornisce copertura ad un'ipotesi che in precedenza nessuna norma espressamente prevedeva.

Si desume, pertanto, che l'area di sovrapposizione fra le due misure è comunque ridotta ai casi di "infermità psichica che determini incapacità totale e permanente", atteso che l'interdizione, per espresso volere normativo, non potrà mai applicarsi alle ipotesi di "infermità fisica" o di "infermità psichica che determini incapacità soltanto parziale o temporanea".

Solo con riferimento all'incapacità c.d. assoluta, dunque, l'individuazione di un discrimen e dei relativi parametri di scelta assume la portata risolutiva che sin qui si è argomentata.

Le differenze testuali riscontrate tra le due fattispecie, sono apparse prive di effetti risolutori rispetto alla questione prospettata.

Si è manifestata, altresì, una tesi richiamante la presunta gradazione progressiva degli istituti di tutela, commisurata alle diverse intensità del disagio che colpisce l'incapace. Sì che alla incapacità totale alla cura dei propri interessi dovrebbe applicarsi l'interdizione, mentre l'inabilitazione si presterebbe a tutelare soggetti incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi, ma in grado di farlo se assistiti da altri.

La tesi ora descritta non convince!

Invece chi suggerisce di guardare alla consistenza del patrimonio del soggetto, riservando alle entità patrimoniali di rilevanti dimensioni il più avvolgente trattamento interdittivo entra in qualche modo in contrasto con la stessa Cassazione che ha confermato che il riferimento al patrimonio può coesistere con la tutela dell'interesse del soggetto debole solo nei limiti in cui il profilo patrimoniale rientri fra le variabili valutate dal giudice di

merito all'interno della propria sfera di discrezionalità, e comunque in conformità con il dato normativo.

Giammai, dunque, potrà argomentarsi una corrispondenza diretta ed automatica fra le dimensioni del patrimonio e la misura in concreto applicabile ad un soggetto. Differentemente, il criterio si atteggerebbe ad iniquo ed emergerebbe tutta la valenza discriminatoria di un metro che, peraltro, risulterebbe per sua natura mutevole.

Le considerazioni che precedono non paiono, in vero, dirimere definitivamente la questione formale del discrimen, atteso che l'adozione della misura, come si è ribadito, rientra in ogni caso nella disponibilità dell'interprete, cui la legge affida la relativa "possibilità" di scelta, lungi dal disporre precisi vincoli applicativi.

La stessa Cassazione, nella sentenza in commento, ha stabilito che la scelta della misura, sulla base della capacità di questa di adeguarsi alle esigenze del soggetto debole, dipende necessariamente da una valutazione discrezionale operata dal giudice. La circostanza che tale discrezionalità non possa consistere in un arbitrio, e ciò alla luce dei vincoli posti dalla legge, non esclude comunque che la scelta possa effettuarsi solo dopo aver valutato caso per caso le concrete circostanze di fatto e che dunque, risolvendosi in una valutazione di merito, la scelta medesima non possa poi essere censurata in sede di legittimità.

Permane, dunque, la convinzione che, di là dal rinvio alle finalità – diverse – degli istituti, non possa stabilirsi tra questi una piena autonomia, viste le troppe analogie fra i presupposti applicativi e la libertà lasciata, in ogni caso, al giudice. (Sostiene la Cassazione, nella citata sentenza in commento, che "appartiene"

all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie").

Le conseguenze sociali della sottoposizione ad una misura di protezione possono avere per il soggetto disabile pari rilevanza – negativa – di quelle giuridiche, e non v'è dubbio che l'amministrazione di sostegno abbia l'obiettivo di ridurle al minimo. D'altronde, è sufficiente la consultazione di un dizionario per rilevare come il dislivello sociale fra i due istituti si rispecchi nella distanza terminologica: "interdire" significa "impedire con autorità", "amministrare" significa "avere cura". Ma, soprattutto, "sostenere" significa "aiutare, difendere".

Non sempre, tuttavia, la misura socialmente meno discriminante sarà quella maggiormente "capace di adeguarsi alle esigenze della persona". Per tutelare l'interesse di un soggetto carente di autonomia, infatti, purtroppo non è sufficiente, né giuridicamente efficace, domandarsi: "lui cosa sceglierebbe?".

Tale decisione della Corte veniva definita da autorevole dottrina una «buona sentenza che fa onore alla nostra Cassazione, poiché esalta risolutamente i meriti dell'Amministrazione di sostegno, sottolineando per converso l'oppressività e la residualità della vecchia coppia di risposte codicistiche», anche se non si mancava di auspicare un ulteriore passo in avanti sulla strada della valorizzazione della nuova misura di protezione.

4) Una seconda sentenza (Cass., 22 aprile 2009, n. 9628). Valorizzazione delle potenzialità dell'amministrazione di sostegno in considerazione della graduabilità del «progetto di sostegno». Cassa-zione con rinvio della sentenza d'interdizione

Il principio di diritto enunciato veniva successivamente richiamato in altro arresto della Suprema Corte, ove anzi venivano rimarcate ancor di più le potenzialità dell'amministrazione di sostegno. In effetti, si procedeva a cassare con rinvio una sen-tenza di Corte d'Appello per aver ritenuto che, poiché l'infermo di mente «poteva compiere atti negozialmente rilevanti, occorreva una maggior protezione che poteva essere assicurata soltanto dal provvedimento d'interdizione».

In sostanza si rimproverava al giudice di merito di non aver soppesato sufficientemente nel caso concreto l'adeguatezza della nuova misura di protezione.

Anche questa seconda decisione era stata accolta con favore da una parte della dottrina: la si reputava perfino più avanzata della prima, perché in essa, nel decidere se applicare l'una o l'altra misura di protezione, veniva accantonato il riferimento ai due parametri, quello funzionale dell'attività da realizzare nell'interesse della persona e quello quantitativo della gravità della sua condizione psicofisica, per valorizzare il binomio, in parte differente, dell'attività da compiersi (criterio funzionale) e dell'idoneità dell'amministrazione di sostegno ad assicurarne il compimento (criterio definibile "strumentale").

Altri, invece, aveva qualificato non del tutto convincente l'annullamento della pronuncia della Corte d'Appello, perché reputava la decisione di merito correttamente argomentata,

lamentando peraltro che la eccessiva complessità delle motivazioni dei provvedimenti di interdizione e di nomina dell'amministratore di sostegno avrebbe potuto fini-re con l'essere di incentivo ai gravami, i quali sicuramente non giovano alla migliore tutela del soggetto debole.

5) Consolidamento dell'orientamento nella giurisprudenza di legittimità. Rilevanza dell'attività da compiersi nell'interesse del soggetto da proteggere, cospicuità del patrimonio e rapporti conflittuali all'interno della famiglia. Conferma della sentenza d'interdizione.

Proprio perché reputata sufficientemente motivata, non aveva trovato censura in sede di legittimità altra sentenza di interdizione.

Cass., 24 luglio 2009 n. 17421.

L'interdizione è, rispetto all'amministrazione di sostegno, misura residuale, ma tuttavia applicabile. L'amministrazione di sostegno, il cui ambito di applicazione non è limitato dal diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto, ma dalla maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità, meglio garantisce la dignità della persona; l'interdizione tuttavia consente in determinate condizioni (tra le quali esemplificativamente un grave conflitto con la famiglia) di meglio tutelare il soggetto, attribuendo a chi lo rappresenta poteri più forti ed univoci.

La sentenza in esame - ed è forse significativo che rispetto a quella del 22 aprile 2009 si tratta dello stesso Collegio anche se con estensore diverso - richiama gli stessi principi.

Stavolta però la conclusione è differente.

Il Tribunale di Padova ha dichiarato l'interdizione del soggetto, la Corte d'appello di Venezia ha confermato e la Cassazione rigetta il ricorso confermando, in ultima analisi, lo status di interdetto per il signor ...omissis..., ricorrente insieme alla moglie, sposata nelle more del giudizio, avverso la sentenza di interdizione.

Come a dire, in una prosecuzione ideale del discorso iniziato con le altre sentenze qui citate, che la scelta non è mai automatica.

La possibilità che il soggetto si arrechi pregiudizio se non limitato da alcune incapacitazioni è senz'altro una indicazione verso la misura della interdizione, pur oggi residuale;

Significativo è poi il passaggio in cui la Corte rimarca la residualità della interdizione con riferimento alla necessità di rispettare la persona e ribadendo il criterio funzionale del discrimen, con coerenza reputato rilevante anche per giustificare la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (art. 429 c.c.), la Suprema Corte, dopo avere opportunamente precisato che «la dignità della persona, che potrebbe essere violata da strumenti troppo invasivi, è valore da garantire e preservare, anche se il soggetto non ne abbia piena consapevolezza», aveva considerata adeguata e non illogica la decisione di merito per-ché basata non sull'infermità e sulla conseguente incapacità provvedere ai propri interessi, ma anche su altri elementi, quali «un cospicuo patrimonio che rischiava di essere impoverito, ed un conflitto aspro ed insanabile all'interno della fami-glia, tra i parenti e la moglie» dell'interdetto, «riscontrato pure dalla pendenza di una procedura per l'annullamento del matrimonio per incapacità».

6) Obbligo del giudice di valutare nel caso concreto «la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario». Cassazione con rinvio della sentenza d'interdizione

Cass. 1 marzo 2010 n. 4866

Per converso, era stata cassata con rinvio la sen-tenza d'appello che aveva confermato l'interdizione sul presupposto che non potesse ricorrersi utilmente all'amministrazione di sostegno in quanto il soggetto da proteggere «non aveva indicato la persona che avrebbe dovuto essere nominata, né i concreti bisogni che l'amministratore di sostegno avrebbe potuto aiutare a soddisfare meglio del tutore». Poiché tali circostanze non sono assolutamente condizione necessaria per la istituzione della nuova misura di protezione, la Suprema Corte aveva censurata la sen-tenza di merito per non aver in alcun modo valutato, come sarebbe stato suo compito secondo il già consolidato orientamento di legittimità, «la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell'istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie».

In tale sentenza si deduce uno specifico dovere del giudice di merito di considerare, prioritariamente all'assunzione di qualunque provvedimento, i pregi di carattere sostanziale e procedurale che fanno dell'amministrazione di sostegno la misura da preferire nella maggior parte dei casi, anche atteso il rispetto, da essa meglio garantito, della dignità personale del beneficiario. 7) Sentenza di Corte d'Appello di Torino in dissonanza con l'insegnamento della Suprema Corte: scelta della misura di protezione da applicare in considerazione della condizione personale del soggetto. Accoglimento del ricorso contro la sentenza d'interdizione sulla base della discordanza tra il non discutibile «carattere residuale» dell'istituto e «la postulata "preferibilità"».

Cass.26 ottobre 2011 n. 22322

Fin qui gli interventi del Supremo collegio si erano esplicati in valutazioni sulla adeguatezza oppure no delle motivazioni poste alla base delle decisioni delle corti di appello, le quali mai avevano messo in discussione il principio di diritto affermato più volte nella giurisprudenza di legittimità.

Costituiva perciò un elemento di novità il decreto di una Corte d'Appello la quale, nel confermare il provvedimento del giudice il re-spinto di che tutelare aveva ricorso dell'amministratore di sostegno con trasmissione degli atti al p.m. per la valutazione della possibilità di promuovere procedura di interdizione, aveva espressamente affermato «di condividere solo in parte l'orientamento» della Corte di Cassazione, soprattutto perché non si reputava corretto il criterio interpretativo «che fa dipendere la scelta dell'istituto da applicare non dalla condizione personale del soggetto, ma da fattori contingenti e variabili non valutabili oggettivamente».

Nel caso di specie, essendo risultato il soggetto da proteggere, in quanto affetto da sindrome di Down grave, del tutto incapace di provvedere a se medesimo, era necessaria la sua sostituzione sia nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione sia in quelli di straordinaria amministrazione. Di talché, se si fosse proceduto alla nomina dell'amministratore di sostegno, gli si sarebbero dovuti conferire gli «stessi poteri, peraltro collegati anche a doveri, che la legge attribuisce al tutore». Perciò, secondo la Corte territoriale, la misura di protezione più idonea non poteva non essere l'interdizione.

La Corte di Cassazione, dopo aver precisato che i suoi interventi, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, si erano posti in linea di continuità con la sentenza 9 dicembre 2005 n.144 della Corte Costituzionale, principi confermati in numerose sentenze precedenti della stessa cassazione (che abbiamo prima analizzato) cassava il provvedimento impugnato con rinvio alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, con l'obbligo di attenersi all'univoco principio di diritto oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità.

8. Una recente decisione della Corte di Cassazione conferma una sentenza d'interdizione emanata sulla base della gravità e irreversibilità delle condizioni di salute dell'interdicendo e della straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Cass. 26 luglio 2013 n. 18171.

Come risulta evidente, il Supremo collegio, seppur con decisioni in diverso senso, di accoglimento o di censura dei ricorsi, sostanzialmente non si era mai discostato dalla posizione assunta nella prima sentenza. Cosa che, per vero, non fa nemmeno nel suo ultimo e recente arresto (successivo allo scritto da cui si sono prese le mosse). Dove però ricorre una particolarità: la Corte, dopo

aver ribadito che appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze della persona interessata, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, respinge il ricorso inoltrato contro la sentenza d'interdizione, reputando corretta una motivazione quantomeno dubbia.

In effetti, la Corte d'Appello, senza trascurare di valutare la residualità dell'interdizione nell'ambito del nuovo panorama delle misure di protezione (almeno secondo il parere dei giudici di legittimità), ha individuato proprio in questo istituto lo strumento più idoneo a tutelare gli interessi dell'infermo di mente, in considerazione sia della gravità e irreversibilità delle sue condizioni di salute sia della «consistenza e natura composita del patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie)».

Pertanto, sarebbero risultati rispettati tutti i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità nel pervenire alla conclusione che nel caso di specie «la flessibilità dell'amministrazione di sostegno e la predisposizione di limitazioni parziali ai poteri di gestione patrimoniale del ricorrente [il soggetto interdetto] fossero del tutto inadeguati a fronteggiare una condizione economico-patrimoniale integralmente non affrontabile, per la sua oggettiva complessità, nelle riscontrate condizioni fisiopsichiche del ricorrente».

Badate bene al «cospicuo patrimonio» che rischiava di essere impoverito e ad «un conflitto aspro ed insanabile all'interno della

famiglia» aveva fatto riferimento già la <u>Cass., 24 luglio 2009, n.</u> <u>17421.</u> nel definire correttamente motivata una sentenza d'interdizione; nella giurisprudenza di merito.

9.) Critiche alla sentenza di conferma della decisione della Corte territoriale perché condizionata dall'idea latente dell'amministrazione di sostegno quale <u>misura più blanda</u> rispetto all'interdizione, dunque da riservare alle situazioni meno gravi.

Alcuni studiosi della materia, non senza giustificati motivi, si sono subito allarmati di fronte ad una decisione che finisce per considerare l'interdizione non misura residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, ma alternativa ad essa, in sostanziale dissonanza con altra sentenza Corte di Cassazione la quale, come constatato, proprio qualche anno addietro aveva chiarito che la preferibilità è in contrasto con la caratteristica della residualità.

Ora, per ragioni arcane, che sfuggono all'intelletto umano, pare proprio che l'interdizione continui a prosperare, a dispetto di tutti i giudizi negativi e dei progetti di legge messi a punto per abrogarla.

Insomma, succede un po' come nella politica: più i detrattori parlano male di qualcuno, più aumenta il suo successo.

Ora, a parte una fondata osservazione, subito avanzata, sulla portata della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della misura di protezione da adottare, (- Secondo Cass 28 maggio 2007 n. 12466, sentenza peraltro richiamata nella decisione criticata, il giudice non può a suo insindacabile giudizio, fatto salvo l'obbligo di motivazione, decidere quale sia nella fattispecie concreta la misura di protezione più adeguata, ma è obbligato a muoversi all'interno

e nel rispetto dei principi della l. n. 6 del 2004 e, quindi, è tenuto a valutare l'opportunità di fare luogo all'amministrazione di sostegno e, se del caso, a rimettere gli atti al giudice tutelare ai fini dell'attivazione. In effetti si legge nella sentenza n. 12466: «Invero, ai sensi dell'art. 6 della l. 6/2004, "se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione, appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti del provvedimento al g.t...."; tale disposizione di legge [...] non è stata tenuta presente dal giudice di merito che ha totalmente omesso di valutare, dandone conto in motivazione, se fosse opportuno soprassedere a pronunzia di interdizione trasmettendo gli atti al giudice tutelare, data l'opportunità di nominare alla ricorrente l'amministratore di sostegno.

Trattasi, come appare evidente dalla lettera della norma, di va-lutazione discrezionale, nella sua determinazione finale, ma che deve tuttavia essere delibata dal giudice dell'interdizione tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possi-bile con il mantenimento della capacità di agire di soggetti a-venti deficit nella formazione del pensiero.

Pertanto in accoglimento del secondo motivo l'impugnata sen-tenza va cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, affinché valuti, dandone conto in motivazione, se ricorra l'opportunità di rimettere gli atti al giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno».)

Ed invero la sentenza de qua effettivamente si presta a più di una riflessione critica. Essa, infatti, sembra rispolverare l'idea, mai del tutto abbandonata nella giurisprudenza di merito, (come ad esempio, di recente, il <u>Trib. Teramo, 14 febbraio 2013</u>, ha stabilito che l'amministratore di sostegno, diversamente da quanto accade nell'interdizione, «non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie "con questo" il suo best interest» : perciò, in presenza di un soggetto affetto da patologia psichiatrica che lo conduca ad irrefrenabili atti auto o etero lesivi

è preferibile la misura di protezione della interdizione.) che l'amministrazione di sostegno sia misura di protezione più blanda rispetto all'interdizione e valga dunque per le situazioni meno gravi: il riferimento fatto dalla Corte alla insufficienza delle «limitazioni parziali» apportabili ai poteri dell'interessato sembra proprio presupporre una tale convinzione. Là dove, la diversa soluzione porterebbe al beneficiario la possibilità di compiere validamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Non soltanto. Qualche dubbio si può nutrire anche in relazione alla decisione assunta dal giudice di attribuire all'interdetto il potere di disporre di un importo mensile di euro 4000,00 a fronte di una affermata «gravità ed irreversibilità delle [sue] condizioni fisiopsichiche» che, correlate alla complessità del patrimonio, avevano consigliato l'interdizione. (Il ricorso per l'interdizione in primo grado era stato proposto dal figlio «sulla base della condizione d'incapacità fisiopsichica del padre, molto anziano, evidenziata da recenti ed ingenti atti di "prodigalità" consistenti nella dismissione di otto beni immobili e dalla progressiva riduzione della propria liquidità, consistente in esborsi per circa 200.000 euro annui». Sempre nel primo grado il CTU aveva formulato «una diagnosi di demenza senile, caratterizzata da una riduzione della capacità cognitiva e dall'impoverimento del pensiero e delle relazioni affettive ed interpersonali».)

La perplessità non riguarda ovviamente la legittimità del provvedimento, assunto verosimilmente a norma dell'art. 427, comma 1, c.c., quanto piuttosto la constatazione che tale circostanza (risultante dagli atti di causa) sia un chiaro indi-zio che si era di fronte ad un soggetto gravemente infermo, ma non del tutto incapace di provvedere a se medesimo. Certo, si è consapevoli che la capacità/incapacità di un soggetto di gestire i

propri interessi va commisurata in concreto, in relazione alla sua personalità, alla sua condizione sociale, alla natura e alla entità degli interessi patrimoniali affidati alla sua disposizione e alla sua gestione: dunque la straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare e immobiliare non possono non assumere al riguardo un ruolo di primo piano.

Ma il punto è proprio qui. E' sempre opportuno decidere l'applicazione di una misura di protezione anziché di altra in considerazione della complessità dell'attività da compiersi o di altri criteri c.d. oggettivi?

Da notare, infine, come nonostante la scelta tattica di dire "Ci dispiace, non possiamo farci niente; il giudice di merito ha applicato le regole", la sentenza scivola su una buccia di banana ben matura là dove osserva che la Corte di merito ha rispettato tutti i parametri additati dalla giurisprudenza; e ciò per avere "valutato che la flessibilità dell'amministrazione di sostegno e la predisposizione di limitazioni parziali ai poteri di gestione patrimoniale del ricorrente fossero del tutto inadeguati a condizione fronteggiare economico-patrimoniale una integralmente non affrontabile, per la sua oggettiva complessità, nelle riscontrate condizioni fisiopsichiche del ricorrente": un passaggio involuto per rispolverare ciò che si andava affermando quando ancora la nuova misura di protezione non era conosciuta adeguatamente, ovvero che l'amministrazione di sostegno è misura più blanda, e vale per le situazioni meno gravi; l'interdizione è misura forte, maschia cui non può sostituirsi invece la l'amministrazione di sostegno e che quando ci vuole ci vuole.

10. Tendenza del soggetto a non collaborare con l'amministratore quale causa ostativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno: confutazione.

Dunque La Corte di Cassazione, come constato, con orientamento univoco, nell'affermare il principio di diritto che la scelta della misura di protezione da applicare non va effettuata avendo riguardo al grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi, ma individuando quella che nella concreta fattispecie risulti la più efficace per far fronte alle specifiche esigenze dell'interessato, ha sempre fatto riferimento (oltre alla gravità e alla durata della malattia) a criteri di carattere oggettivo, quali la consistenza del patrimonio, la persistenza di un minimum di vita di relazione del soggetto protetto – che lo porti ad avere contatti con il mondo esterno – o la sua attitudine a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno.

Proprio in attuazione di quest'ultimo criterio, di recente, si è esclusa l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno perché non idonea a proteggere adeguatamente la persona che «non ha coscienza della propria malattia; è rimasta insensibile alla procedura di cura coatta, non è stata aiutata dal supporto amorevole e coraggioso dei familiari, non ha reagito alle proposte di collaborazione e supporto; non ha seguito con frequenza il trattamento terapeutico». Sul presupposto che fosse l'interdizione la risposta più efficace, si è perciò ordinata l'immediata trasmissione degli atti al p.m., precisando che nel caso di specie «l'amministrazione di sostegno – anche per lo speciale ed esclusivo meccanismo di confronto continuo con la persona beneficiaria (v. art. 410 c.c.) – rischierebbe di pregiudicare in modo gravissimo la persona protetta perché anche le tendenze

suicidarie non potrebbero essere inibite prontamente ed in modo efficace». (Trib. Milano, decr. 28 agosto 2013).

Ora, di là da ogni considerazione sulla presunta maggiore utilità dell'interdizione a prevenire tendenze suicide, ciò che colpisce in questa decisione è il riferimento al confronto tra beneficiario e sostegno, perché di l'idea che amministratore evoca l'amministrazione di sostegno presupponga una residua capacità di relazione e dunque, ancora una volta, che sia misura più blanda rispetto all'interdizione. Là dove la stessa Corte di Cassazione(sent 2011 n. 22332) ha opportunamente chiarito che l'art. 410 c.c. non prevede che la interazione tra amministratore e beneficiario «sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente».

11. Residua capacità del soggetto di relazionarsi con i terzi quale motivo di preferenza dell'interdizione: <u>superamento.</u>

Lascia riflettere anche il criterio della residua capacità del soggetto da tutelare di avere contatti con i terzi che potrebbe far preferire l'interdizione in luogo dell'amministrazione di sostegno.

Superato dal: **Trib. Milano, 13 febbraio 2013** secondo cui l'esteso deficit intellettivo e volitivo può trovare adeguata protezione con la nomina dell'amministratore di sostegno: l'ulteriore forma di tutela che consegue all'interdizione, strumento che produce l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicare all'esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assistenza di cui necessita,

mostra di impedirle qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna.

12. Complessità del patrimonio quale elemento determinante l'interdizione. Conseguenze inaccettabili.

E' sicuramente il riferimento alla consistenza del patrimonio che desta i maggiori dubbi.

Innanzitutto non è assolutamente corretto reputa-re che il tutore al riguardo abbia poteri necessaria-mente più estesi di quelli che possono essere conferiti nel provvedimento di nomina all'amministratore i sostegno. Questo, in effetti, sul piano patrimoniale (ma non solo) potrebbe avere il potere di compiere tutti gli atti, di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

In tal senso non sembra trovare giustificazione la stessa affermazione della Corte Costituzionale, già ricordata, che «in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore».

Suscita, pertanto, non poche perplessità la riserva avanzata in una recente (e condivisibile) decisione nella quale si afferma che l'amministrazione di sostegno costituisce misura idonea e sufficiente, sul piano pratico, per la tutela di un soggetto affetto da gravissima infermità fisiopsichica, tale da impedir-gli di relazionarsi con l'esterno e di compiere i più elementari atti della vita quotidiana, atteso il carattere residuale dell'interdizione, sempreché la gestione del patrimonio del destinatario non sia particolarmente complessa (**Trib. Sulmona, 26 agosto 2013**).

In effetti, proprio non si capisce perché la complessità della debba consiglia-re la patrimoniale d'interdizione, soprattutto se si considera che al tutore non si richiedono particolari competenze gestionali, dal momento che egli è individuato con i medesimi criteri previsti per la nomina dell'amministratore di sostegno (art. 424, comma 3, che richiama l'art. 408 c.c.); che "deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia"; che ex art. 411, comma 1, c.c. si applica all'amministratore di sostegno anche l'art. 379, comma 2, c.c., a norma del quale il giudice può, «se particolari circostanze lo richiedono, sentito il pro-tutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate che, seppur in assenza di un espresso richiamo nell'art. 411 commi 1 e 2, c.c., in dottrina non si manca di reputare applicabili all'amministrazione di sostegno al-cune disposizioni dettate in materia di tutela, quali ad esempio quelle che impongono al tutore la reda-zione dell'inventario (art. 362 ss. c.c.); che le disposizioni sulla tutela e quelle sulla curatela potrebbero comunque essere estese, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. all'amministrazione di sostegno con il decreto di nomina o con successivo provvedimento del giudice, avuto riguardo all'interesse del beneficiario e a quello tutelato dalle disposizioni medesime: ed è questa la soluzione che sembra da preferire.

La determinazione della pronunzia dell'interdizione in considerazione della complessità degli interessi economici del soggetto da proteggere desta ancora maggiore preoccupazione se si pone mente alle conseguenze che scaturiscono da un provvedimento di tale gravità. Di recente, ad esempio, un

amministratore di sostegno si è convinto dell'opportunità di sospendere le pubblicazioni matrimoniali riguardanti la sostenuta e di conseguenza ha avanzato istanza all'autorità giudiziaria per estendere alla medesima ex art. 411, comma 4, c.c. l'applicazione dell'art. 85 c.c. che, com'è noto, fa divieto di celebrare matrimonio all'interdetto per infermità di mente. Il giudice tutelare, valutate tutte le circostanze, accertato che la patologia non era ostativa «alla creazione di un nuovo nucleo familiare sul matrimonio», verificato «dal punto di vista terapeutico» la possibile utilità della creazione del vincolo coniugale, ha espresso «giudizio positivo sulla sua capacità di vivere consapevolmente il rapporto di coniugio» e le conseguenti «gravose responsabilità» e ha opportunamente respinto la richiesta. Ebbene, se la beneficiaria fosse stata titolare di un cospicuo patrimonio, nella prospettiva giurisprudenziale delineata, forse sarebbe stata sottoposta alla misura dell'interdizione, con conseguenze facilmente immaginabili e sicuramente inaccettabili.

(L'amministrazione di sostegno era stata attivata in quanto ella era affetta da «ritardo mentale lieve, sintomatologia psicotica con persistenza di allucinazioni uditive e disabilità nelle competenze sociali e relazionali». La limitazione della capacità di agire era «circoscritta al compimento degli atti di riscossione della pensione mensile ed alla prestazione di consenso in mate-ria di cure e trattamenti sanitari».)

13). Sentenza d'interdizione dettata da criteri c.dd. oggettivi: limiti. Dubbi sulla necessità dell'interdizione per l'instaurazione di un'adeguata tutela in alcune circostanze. Idoneità

dell'amministrazione di sostegno a proteggere qualsiasi soggetto carente di autonomia. Inabilitazione e interdizione quali istituti destinati al crepuscolo.

qui conclusione inquietante: se Da la una amministrazione di sostegno e interdizione non è determinata dall'incapacità di provvedere esclusivamente a ricollegabile ad una situazione di alterazione, ma anche da altre circostanze oggettive, quali quelle richiamate, si corre il serio rischio di avere trattamenti diversi in casi sostanzialmente molto simili, in violazioni del principio di eguaglianza, (I confini tra interdizione e amministrazione di sostegno, precisati dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono – forse – non tanto sfumati quanto piuttosto causa d'intralci e incertezze nella fase processuale. Il che danneggia la persona, poiché le pronunce giudiziali sono, spesso, censurate sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'istituto».) col risultato di porre due persone che presentano lo stesso livello di debolezza in differenti posizioni giuridiche, le quali evidentemente si riverberano anche sulla loro sfera di libertà e di autodeterminazione («Il pericolo esiste ma non va sopravvalutato. L'importante è non incentrare il decisum giudiziale esclusivamente su mere circo-stanze esterne al soggetto, come la consistenza e la complessità del patrimonio o la più o meno accentuata difficoltà delle operazioni da compiere. Altrimenti la normativa incorrerebbe, davvero, in un vizio di costituzionalità).

A ben vedere, l'equivoco di fondo alla base sia della sentenza della Corte Costituzionale sia dell'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità e di quello prevalente della giurisprudenza di merito è da rinvenire nella convinzione che le esigenze di carattere oggettivo, quale ad esempio la complessità

patrimonio, possano determinare del l'instaurazione dell'interdizione o dell'amministrazione di sostegno, là dove le protezione misure di presentano connotazioni qualitativamente diverse, in quanto l'una è caratterizzata da una rigidità non superabile se non in relazione agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione (art. 427, comma 1, c.c.), l'altra, almeno secondo l'opinione più accreditata, da intrinseche duttilità e flessibilità, che la rendono idonea a far fronte anche alle situazioni più difficili, mediante l'estensione di effetti, limitazioni o decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato (art. 411, comma 4, c.c.). In sostanza, mentre con la nuova misura di protezione si può realizzare una tutela a tutto tondo, con l'interdizione si corre il rischio, per proteggere al meglio, di sacrificare le residue capacità intellettive della persona, in spregio al principio della "minore limitazione possibile della capacità di agire".

<u>In definitiva, tra interdizione e amministrazione di sostegno non è prospettabile una distinzione funzionale e nemmeno strumentale.</u>

Rispetto all'amministrazione di sostegno, l'interdizione, a fronte del "vantaggio" (non certamente per la persona da proteggere) della predeterminazione degli effetti e della tendenziale portata generale, presenta infatti tutti gli inconvenienti che hanno portato alla legge istitutiva della nuova misura di protezione.

Ecco perché in questi anni molti si sono augurati il suo progressivo accantonamento.

Ecco perché si è reputato di poter affermare che se si vuol porre una questione di legittimità costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, di alcune delle disposizioni normative, essa non può riguardare quelle che hanno istituito l'amministrazione di sostegno, bensì quelle che mantengono in vita l'interdizione e l'inabilitazione.

In definitiva, non ci si può non augurare il crepuscolo degli arcaici istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione, funzionali alla tutela dei patrimoni ma non alla protezione e alla promozione delle persone.